


Valutazione Marchio
“ROSSO VENEZIANO”



Io sottoscritto Ettore Fuina ho avuto incarico da parte del Giudice Flavio Conciatori a procedere alla valutazione di mercato del marchio “**ROSSO VENEZIANO**” di proprietà della TEC International S.r.l., con il quale contraddistingue i propri prodotti.

Io sottoscritto, nell’acceptare l’incarico, preso atto che l’attuale normativa di cui all’art. 23 del D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche (d’ora innanzi C.P.I) ed all’art. 2573 del Cod. Civ. consente il trasferimento del solo marchio considerandolo asset autonomo della impresa, per poter esperire il mandato affidatomi, ritengo sia necessario premettere le seguenti considerazioni:

- **il Marchio “ROSSO VENEZIANO” e le sue vicende giuridiche**

- (i) Il marchio , composto dalle scritte in caratteri fantasiosi “*rosso veneziano*” riportata al di sopra della dicitura descrittiva “*camicie*” e di una gondola stilizzata, è stato depositato dalla ditta Confezioni Stireria TEC Snc di _____ e C. (oggi TEC International S.r.l. c. fisc. e p. Iva n. _____), in data 14 Aprile, 2003 con domanda nr. TE2003C000044, per contraddistinguere *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* inclusi nella classe merceologica 25 di cui alla Classificazione di Nizza;

ce

- (ii) detto marchio risulta essere stato registrato con il nr. 0001076277 in data 20 Novembre, 2007 (**doc. n.1**).
- (iii) con atto del 27 Giugno, 2005 a rogito del Notaio Dott. Federico Bissi, si provvedeva alla trasformazione della ditta Confezioni Stireria TEC Snc di _____ & C., proprietaria del marchio sopra citato, nella società di capitali TEC International S.r.l.;
- (iv) con atto del 23 Febbraio, 2006 a firma del Notaio Dott. Federico Bissi, la TEC International S.r.l. veniva ceduta in affitto alla Alberta Creazioni S.r.l. (c.fisc. 01026150670);
- (v) con atto del 21 Aprile, 2006, al quale è seguito il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Teramo datato 29 Maggio, 2007, la TEC International S.r.l. veniva ammessa alla procedura di Concordato Preventivo;
- (vi) nonostante i suddetti atti di società non siano stati trascritti presso l'Ufficio Marchi e Brevetti ai sensi degli articoli 138 e 139 C.P.I, nella materia di riferimento, la trascrizione ha gli effetti tipici di questo istituto: non incide, quindi, sulla validità degli atti da trascrivere ma si limita a condizionare l'opponibilità degli stessi a terzi aventi diritto sul marchio, pertanto la TEC International S.r.l. risulta essere l'attuale legittima proprietaria del segno *de quo*.

- La Forza distintiva del marchio "ROSSO VENEZIANO"

Il marchio oggetto della presente valutazione, pur essendo un segno complesso perché formato da due proposizioni "Rosso Veneziano" e

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'G' or 'C', located at the bottom right of the page.

"camicie" (che nella circostanza non ritengo essere particolarmente distintiva) nonché dalla figura stilizzata di una gondola, si caratterizza principalmente per la combinazione dei suddetti termini ed elementi figurativi, i quali lo rendono un marchio giuridicamente forte non avendo, in particolare la dicitura "*rosso veneziano*" e la figura della "*gondola*", alcuna attinenza concettuale o descrittiva con i prodotti sui quali esso è apposto.

Quanto sopra affermato è avvalorato dalle disposizioni contenute negli artt. 16, 17, 18, 19 e 47 del R.D. n. 929 del 1942, come modificato dal D.Lgs. 4/12/1992 n. 480 e dal D.lgs 19/03/1996, in vigore al momento della domanda del marchio *de quo*, oggi sostituito dalle disposizioni dagli articoli 7, 12, 13, 14 e 25 contenute nel vigente C.P.I.

La registrazione "*ROSSO VENEZIANO*" e l'uso del marchio

Il marchio "***ROSSO VENEZIANO***" è costituito unicamente dalla registrazione nazionale nr. 0001076277.

Non mi risultano esserci domande o registrazioni comunitarie, internazionali, né nazionali esteri a nome "***ROSSO VENEZIANO***" di proprietà della TEC International S.r.l.; pertanto la presenza della sola registrazione nazionale non crea una realtà particolarmente complessa in termini di ordinamenti coinvolti. La ricostruzione dello stato della registrazione del marchio è quindi rapidamente completata.

Dalle informazioni in mio possesso, il marchio "***ROSSO VENEZIANO***" non è soggetto a controversie stragiudiziali o giudiziali che mettano in forse



l'esistenza del diritto. Non si riscontra la necessità di valutare contenziosi giudiziari attuali o potenziali.

Per altro verso, la mancanza di complicazioni in termini di rapporti con marchi concorrenti e non, fa presumere che la titolare non abbia monitorato nel corso degli anni il mercato e la concorrenza relativamente alla introduzione ed all'uso nel commercio di segni distintivi identici o simili al marchio "**ROSSO VENEZIANO**".

Dai dati in mio possesso, il segno "**ROSSO VENEZIANO**" risulta essere stato utilizzato a partire dal 2007.

Non si conosce l'estensione territoriale della commercializzazione.

Non ho riferimenti in merito all'esistenza di un'eventuale, intensa e costante campagna pubblicitaria che potesse rendere noto e ben conosciuto il segno "**ROSSO VENEZIANO**" presso il pubblico dei consumatori.

Da quanto sopra esposto, il sottoscritto, nel rilevare che il marchio oggetto della presente valutazione è:

1. tenuamente utilizzato nel marchio da circa tre anni;
2. è stato depositato nel 2003 e registrato nel 2007;
3. non è stato diligentemente tutelato verso i terzi, non essendosi provveduto a trascrivere tutte le vicende giuridiche che nel corso degli anni hanno interessato la sua titolare;
4. non è stato intensamente pubblicizzato su tutto il territorio Nazionale;
5. non è stato mai oggetto di difese giudiziali o amministrative;

ritiene che:

1. il giudizio di difendibilità del predetto marchio può essere definito medio poiché all'elevato grado di forza distintiva del segno si



contrappone la presumibile mancanza di monitoraggio del mercato e della concorrenza circa la presenza di marchi identici o simili a **“ROSSO VENEZIANO”** per i prodotti di cui alla classe 25;

2. dai dati in mio possesso può sussistere per un terzo acquirente il rischio giuridico derivante dall'uso esclusivo di detto segno se la ditta

S.r.l. fosse altresì titolare di una licenza di marchio verbale o scritta, che nella presente vicenda non si è provveduto a trascrivere presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Ragion per cui ritengo che nella valutazione del marchio “ROSSO VENEZIANO” non si possa prescindere dal conferire un valore medio basso:

- 1. al diritto di esclusiva derivante dalla sua forza giuridica;**
- 2. al valore di avviamento derivante dalla esigua e non continuativa utilizzazione.**

Ciò premesso procedo con la determinazione del valore giuridico del marchio **“ROSSO VENEZIANO”** rilevando che:

- per il settore nel quale opera il marchio oggetto della presente valutazione, il ruolo del segno distintivo è estremamente importante, essendo il brand la determinante chiave nella decisione dell'acquisto da parte del consumatore;
- tuttavia, l'acquisizione del marchio **“ROSSO VENEZIANO”** non garantisce al potenziale acquirente una sostanziale stabilità della domanda, non essendo ipotizzabile una fidelizzazione della clientela per la sola presenza della registrazione nazionale a seguito della quale

ne è scaturito un uso a partire dal 2007 non intenso e comunque decrescente;

Su queste basi, il valore di mercato del marchio "**ROSSO VENEZIANO**", viene determinato secondo il metodo delle royalties ideali, consistente nel flusso finanziario delle royalties annuali ottenibili dal segno distintivo *de quo* calcolato sul totale del volume di affari conseguito dalla società TEC International S.r.l. negli esercizi 2007/2008/2009/2010.

In tal senso, preso atto che:

- dal 2007 ad oggi sono stati venduti 3864 capi, così suddivisi:

1192 capi nel 2007;

1734 capi nel 2008;

564 capi nel 2009;

374 capi nel 2010;

- che ogni capo è stato venduto mediamente al prezzo di Euro 13,00 generando un fatturato complessivo dal 2007 ad oggi pari ad Euro 50.232,00 Euro;

- che la percentuale di una royalty annuale, calcolata con tale metodo empirico, per il settore in esame è generalmente ammessa tra il 2% ed il 5% del fatturato;

nel caso specifico la percentuale della royalty annuale viene allora determinata nel 3% del fatturato complessivo di cui sopra, in considerazione della potenziale forza distintiva del segno "**ROSSO VENEZIANO**" e dello scarso avviamento commerciale.

Ciò posto, il sottoscritto ritiene di poter assegnare al marchio "**ROSSO VENEZIANO**" il valore giuridico arrotondato di Euro 6.000,00 (seimila) scaturito dalla seguente operazione: **Euro 50.232,00 X 3% = Euro 1.506,96.**
Euro 1.506,96 X 4 (numero di esercizi dal 2007 al 2010 incluso) = Euro 6.027,84 (arrotondabili ad Euro 6.000,00).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle informazioni in mio possesso, il sottoscritto Ettore Fuina ritiene di attribuire al marchio Nazionale nr. 1076277 "**ROSSO VENEZIANO**" un valore di mercato pari ad **Euro 6.000,00**

Allegato:

certificato di registrazione marchio Nazionale nr. 1076277 "**ROSSO VENEZIANO**"

Sant'Egidio alla Vibrata, li 17 Novembre, 2010

Ettore Fuina